

FLUSSO DELL'ITER PROCEDIMENTALE

Premessa

Il procedimento di rilascio dell'AUA è disciplinato dal D.P.R. 59/2013, successivamente specificato da Regione Lombardia con la Circolare n. 19/2013 e ribadito dalla Circolare MATTM n. 49801 del 7 novembre 2013. Al fine di uniformare, coordinare e semplificare le procedure sul territorio regionale è stato predisposto un flusso dell'iter procedimentale in accordo a quanto disposto dalla L. 241/90 e s.m.i., del quale vengono fornite le seguenti indicazioni:

Fase d'iniziativa

Il colore azzurro evidenzia i passaggi del procedimento corrispondenti alla fase d'iniziativa disciplinati dai commi 1-3 dell'art. 4.

Nell'allegato A1 ('ASPETTI GENERALI E SCHEMA DI FLUSSO') sono presenti rimandi agli allegati "VERIFICA FORMALE" (all. B), "INDICAZIONI PER I SUAP: TABELLA ENTI" (all. D), "MODELLO STANDARD DI COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO" (all. E), allo scopo di uniformare i comportamenti dei SUAP.

1. Il Gestore presenta istanza di AUA per rilascio, modifica sostanziale o rinnovo di almeno uno dei titoli abilitativi sostituiti dall'AUA (illustrati a pag. 3 del flusso) in via telematica, utilizzando le piattaforme rese disponibili dai SUAP. Il Gestore può consultare il sito www.impresainungiorno.gov.it per conoscere il portale attraverso il quale compilare la pratica, come stabilito dal D.P.R. 160/2010;
2. Il SUAP verifica immediatamente la completezza formale¹ dell'istanza (**all. B**):
 - In caso di esito negativo, il SUAP chiede immediatamente al Gestore il completamento della domanda al fine dell'avvio del procedimento;
 - In caso di esito positivo, il SUAP trasmette l'istanza immediatamente e in modo telematico all'Autorità Competente (AC) e ai soggetti competenti in materia ambientale (**all. D**) e inoltra comunicazione di avvio del procedimento al Gestore e agli enti coinvolti (**all. E**);
3. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza formalmente completa al SUAP, l'AC verifica la correttezza¹ della domanda e dei suoi contenuti, chiedendo eventuali integrazioni della documentazione, comunicandolo al SUAP attraverso la scrivania virtuale, precisando gli elementi mancanti e il termine (massimo 30 giorni) entro il quale il Gestore deve depositare telematicamente le integrazioni presso il SUAP. Quest'ultimo provvede anche a sospendere i termini dell'iter procedimentale. Se il Gestore non deposita la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'AC, l'istanza viene archiviata. Rimane salva la facoltà per il Gestore di chiedere

¹ Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, le verifiche formali di cui sopra devono essere svolte dal SUAP "in accordo con l'autorità competente". Come previsto dalla Circolare regionale 19/2013 e vista la conoscenza acquisita - unita all'implementazione dei sistemi di controlli delle piattaforme informatiche - il SUAP è tenuto ad effettuare la verifica della completezza formale, ossia della presenza di tutti i requisiti necessari all'avvio del procedimento (vedi all. B); in seguito l'AC ne verifica la correttezza, richiedendo ove necessario integrazioni.

una proroga qualora la documentazione da presentare sia particolarmente complessa (in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga).

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al SUAP, in assenza di comunicazioni, prosegue il procedimento.

Si ricorda che la data di presentazione dell'istanza al SUAP determina l'inizio del calcolo dei tempi per il rilascio dell'AUA.

Fasi istruttoria e decisoria

Il colore verde evidenzia i passaggi del procedimento corrispondenti alle fasi istruttoria e decisoria disciplinate dai commi 4, 5 e 7 dell'art. 4.

Nell'Allegato A1 ('ASPETTI GENERALI E SCHEMA DI FLUSSO') è presente un rimando all'allegato "MODELLO STANDARD DI RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO FINALE" (**all. E bis**), allo scopo di uniformare i comportamenti dei SUAP.

4. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al SUAP, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 l'AC decide se convocare la Conferenza di Servizi - i cui lavori hanno luogo ai sensi degli artt. 14, 14-ter e 14-quater della L. 241/1990 e s.m.i. – nei casi di procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni (schede a), d), e), f) e g)) in cui sia necessario acquisire solo l'AUA. Nei casi di procedimenti di durata superiore a 90 giorni (scheda c)) in cui sia necessario acquisire solo l'AUA, l'AC è obbligata a indire la Conferenza di Servizi entro lo stesso termine di 30 giorni (comma 7).
5. Nell'ambito della Conferenza di Servizi può essere effettuata la richiesta di integrazioni da parte degli enti coinvolti. Questi ultimi comunicano la richiesta al SUAP, il quale provvede ad inoltrarla al Gestore, sospendendo i termini del procedimento.
I soggetti competenti che esprimono parere positivo possono non intervenire alla Conferenza, trasmettendo i relativi atti di assenso.
6. Viene adottata l'AUA dall'AC, elaborandone il provvedimento finale.
7. L'AC lo trasmette immediatamente tramite la scrivania virtuale al SUAP, il quale notifica il rilascio del titolo al Gestore (**all. E bis**) e chiude il procedimento sul portale utilizzato. Da questo momento decorre il termine di 15 anni della durata dell'autorizzazione.

Procedimento unico ordinario (art. 7 D.P.R. 160/2010)

Si tratta del procedimento in cui è necessario acquisire oltre all'AUA ulteriori atti di assenso o autorizzazione (autorizzazione paesaggistica, titolo edilizio, ...).

4. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il SUAP – di concerto con l'AC – ha facoltà di convocare la Conferenza di Servizi, i cui lavori hanno luogo ai sensi degli artt. 14, 14-ter e 14-quater della L. 241/1990 e s.m.i., nei casi di procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni (schede a), d), e), f) e g)). Nei casi di procedimenti di durata superiore a 90 giorni (scheda c)), il SUAP è obbligato a indire la Conferenza di Servizi entro lo stesso termine di 30 giorni (comma 7).
5. Nell'ambito della Conferenza di Servizi può essere effettuata la richiesta di integrazioni da parte degli enti coinvolti. Questi ultimi comunicano la richiesta al SUAP, il quale provvede ad inoltrarla al Gestore, sospendendo i termini del procedimento.
I soggetti competenti che esprimono parere positivo possono non intervenire alla Conferenza, trasmettendo i relativi atti di assenso.
6. Viene adottata l'AUA dall'AC, elaborandone il provvedimento finale

7. L'AC lo trasmette immediatamente tramite la scrivania virtuale al SUAP, il quale redige il provvedimento unico, comprensivo dell'AUA e dell'ulteriore atto richiesto, notificandolo al Gestore e chiudendo il procedimento sul portale utilizzato. Da questo momento decorre il termine di 15 anni della durata dell'autorizzazione unica ambientale.

Rinnovo e modifiche non sostanziali

La sezione gialla si riferisce ai casi di rinnovo e modifiche non sostanziali dell'AUA rispettivamente disciplinati dagli artt. 5 e 6.

In caso di rinnovo dell'AUA, il Gestore è tenuto a presentare – almeno 6 mesi prima della scadenza – istanza di rinnovo al SUAP, che la inoltra all'AC e ai soggetti competenti in materia ambientale. Da questo momento l'iter procedimentale prosegue secondo quanto descritto dal punto 4 del paragrafo precedente.

In attesa dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'attività può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

L'AC può imporre il rinnovo dell'AUA prima della scadenza quando:

- a) le prescrizioni contenute nell'AUA pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- b) lo esigono nuove disposizioni legislative comunitarie/statali/regionali.

In caso di modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto, il Gestore deve darne preventiva comunicazione direttamente all'AC, che valuta la modifica nel merito:

- In mancanza di specifica risposta entro 60 giorni, il Gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale;
- Qualora la modifica sia di tipo sostanziale², entro 30 giorni dalla comunicazione l'AC ordina al Gestore di presentare formale domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 4. Da questo momento l'iter procedimentale prosegue secondo quanto descritto dal punto 4 del paragrafo precedente. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio dell'autorizzazione.

² Per le definizioni di modifiche sostanziali si rimanda all'all. A relativo al flusso dell'iter procedurale.